

IV - SISTEMA INFORMATIVO

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della legge regionale, Regione ed Enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione, alle Province e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema informativo regionale e delle banche dati statali.

I Comuni informano altresì le Province e le competenti Aziende sanitarie locali delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia concesse.